

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE

NEI TERRITORI DELL'ISOLA D'ISCHIA INTERESSATI DAL SISMA DEL 21 AGOSTO 2017

DECRETO CONCESSIONE n. 2076 del 13 agosto 2024

Oggetto:

D.L. 109/2018, art. 18, comma 1, lett. b). Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023.
Conferenza speciale dei servizi ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022.
Contributo per la delocalizzazione di immobili, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017.

Istanza:	RCD prot. n. 4571/CS/Ischia del 20/05/2023
Richiedente:	Pisani Anna
Indirizzo:	via Epomeo, 17
Comune:	Casamicciola Terme
Estremi Catastali:	foglio 11, part. 564 sub 4 foglio 11, part. 580/581 sub.3
Tipologia intervento:	Delocalizzazione volontaria edificio col livello operativo L4 Delocalizzazione volontaria edificio in aree con rischio idrogeologico
Contributo concesso:	€ 1.920.273,65 al lordo di Iva e oneri previdenziali
CUP:	J63E24000030001

Estensore:

ing. Nicola Di Costanzo

Coordinatore Area ricostruzione privata: arch. Paola Marotta

Dirigente Responsabile dell'Area tecnica

dott. Vincenzo Albanese

Delegato di funzioni dirigenziali Area tecnica: arch. Marco Raia

Dirigente Responsabile dell'Area amministrativo-contabile: dott. avv. Matteo Pasquali

Visto il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze", (d'ora in avanti anche "decreto-legge"), e in particolare il Capo III, articolo 17, comma 2, che dispone, tra l'altro, che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un commissario straordinario per la riparazione la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 9 gennaio 2024 al n.87, con il quale l'avv. Giovanni Legnini è stato confermato, fino al 31 dicembre 2024, nell'incarico di "Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017";

Considerato che con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri all'Avv. Giovanni Legnini sono affidati, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n.186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n.9, anche i compiti relativi agli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022;

Visto il decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito in legge n. 130 del 16 novembre 2018 (G.U. n. 269 del 19.11.2018), recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e del 2017, il lavoro e le altre emergenze" (d'ora in avanti "decreto-legge n. 109 del 2018");

Visto l'art. 17 del decreto-legge n. 109 del 2018 e in particolare il comma 3, che prevede che "Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma, anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio sismico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di costi parametrici";

Visto l'art.1, comma 431 della legge 30 dicembre 2023, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" che proroga al 31 dicembre 2024 il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 109 del 2018;

Visto l'articolo 18, comma 1, lett. b), del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario vigila sugli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all'articolo 20, nonché coordina la concessione ed erogazione dei relativi contributi;

Visto l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di atti di carattere generale e di indirizzo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del citato decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, il Commissario straordinario è intestatario della Contabilità Speciale n. 6103 accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma nella quale confluiscono le risorse finanziarie a vario titolo destinate o da destinare alla ricostruzione nei territori interessati dal sisma e per l'assistenza alla popolazione

Visto l'articolo 20 del decreto-legge n. 109 del 2018, recante la disciplina della "Ricostruzione Privata" e, in particolare la lettera a) del comma 2 del medesimo articolo, che recita: "2. *Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 18, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente Capo, sulla base dei danni*

effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 percento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui all'art. 17: a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;"

Viste le ordinanze del Commissario Straordinario per la Ricostruzione nei territori dell'isola dell'Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e, in particolare:

- l'ordinanza n. 2 del 6 dicembre 2018, recante le misure per "Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, in attuazione dell'art. 23 "Interventi di immediata esecuzione" del D. L. n. 109/2018", che prevede il finanziamento degli interventi di immediata riparazione in conseguenza di "danni lievi", ovvero danni inferiori alla soglia del 30%;
- l'ordinanza n. 4 del 15 febbraio 2019, recante i "Criteri e modalità di concessione del contributo per gli interventi di riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo non classificati agibili, che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 21 agosto 2017", per la regolamentazione delle modalità di concessione dei contributi ai privati per la ricostruzione da "danni lievi"; l'ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019, recante "Misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017";
- l'ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020, recante "Modifiche all'Ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019"; l'ordinanza n. 7 ter del 14 ottobre 2021, recante "Disposizioni di semplificazione e adeguamenti dell'ordinanza commissariale n. 7 del 27 settembre 2019 e s.m.i.";

Vista l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2019, recante le "Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia" con la quale sono state introdotte misure di semplificazione finalizzate ad accelerare la ricostruzione, anche attraverso l'esercizio dei poteri in deroga previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 nonché dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, in considerazione dell'urgenza e della particolare criticità degli interventi necessari alla speditezza della ricostruzione;

Visto in particolare l'articolo 6 della predetta ordinanza il quale, innovando significativamente rispetto alle procedure precedentemente applicate, istituisce la "Conferenza speciale dei servizi" prevedendo, al comma 1, che "I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l'acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, e decisi unitariamente mediante un'apposita "Conferenza speciale di servizi", ai sensi degli articoli 14-ter e 14-quater della legge n. 241 del 1990, secondo la disciplina di cui ai commi seguenti";

Vista l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 recante la "Delocalizzazione degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo" così come integrata e modificata dall'Ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023;

Vista l'ordinanza speciale n. 8 del 24 aprile 2024, recante le "Disposizioni riguardanti la pianificazione e programmazione della messa in sicurezza idrogeologica del territorio di Casamicciola Terme, della ricostruzione privata post sisma e post frana e delle delocalizzazioni";

Visto in particolare l'art. 13, comma 5 che prevede "Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche relative alla fase progettuale, il beneficiario inoltra la richiesta alla Struttura commissariale per la liquidazione delle predette spese progettuali, allegando fattura di importo pari a quanto richiesto, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo per il recupero dell'immobile";

Richiamato l'articolo 29, comma 3, del d.P.R. n. 380 del 2001 con cui il tecnico incaricato assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ai sensi

CONSIDERATO CHE:

in conformità a quanto previsto dalle citate Ordinanze, è stata presentata dal professionista incaricato prot. 4571/CS/Ischia del 20.05.2024 e successive integrazioni, relative all'edificio in oggetto indicato;

PROFESSIONISTA INCARICATO: geom. LUIGI LOMBARDI

per conto della signora

SOGGETTO LEGITTIMATO: PISANI ANNA

- CUP: J63E24000030001

istanza prot. n. 4571/CS/Ischia del 20/05/2024 e successive integrazioni, relativa all'edificio in oggetto indicato;

sussistono i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle predette ordinanze per accedere al contributo finalizzato agli interventi di:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: DELOCALIZZAZIONE VOLONTARIA

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

 sulla base della relazione istruttoria, prot. n. 80046I/CS/ISCHIA del 31.07.2024, a firma dei tecnici della struttura commissariale, allegato parte integrante e sostanziale del presente decreto si determina il contributo concedibile, con le modalità previste dalle citate Ordinanze nella misura di

Euro 1.920.273,65 (unmilionenovecentoventimiladuecentosettantatre/65), di cui:

Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per l'acquisto della nuova abitazione Euro 305.193,94 (trecentocinquemilacentonovantatre/94) per la demolizione degli immobili da delocalizzare Euro 115.079,71 (centoquindicimilasettantanove/71) per spese notarili, tecniche, di agenzia immobiliare, e di estinzione mutuo ipotecario

IVA compresa se non recuperabile, come più specificamente riportato nella citata relazione tecnica, con obbligo di accertamento della posizione fiscale della beneficiaria prima dell'erogazione del contributo;

Accertata con il dirigente competente della Struttura commissariale la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6103 di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;

Visti gli esiti della conferenza di servizi decisoria del 26 giugno 2024, in cui sono stati espressi i pareri, nulla osta e determinazioni degli enti interessati in merito all'approvazione del progetto di demolizione ed acquisto di immobile sostitutivo;

Vista la Determinazione conclusiva della conferenza di servizi n. 342 del 05 luglio 2024 protocollata in pari data al n. 6212, contenente la determinazione del contributo da concedere;

DECRETA

1) La concessione del contributo per la realizzazione dell'intervento

TIPOLOGIA DI INTERVENTO: DELOCALIZZAZIONE VOLONTARIA

relativo all'edificio ad uso produttivo/alberghiero sito nel Comune di Casamicciola Terme distinto in catasto come di seguito:

DATI CATASTALI: foglio 11, part. 568, sub 4 del Comune di Casamicciola Terme

e di determinare complessivamente il contributo concedibile in

Euro 1.920.273,65 (unmilionenovecentoventimiladuecentosettantatre/65)

IVA compresa se non recuperabile;

in favore di:

SOGGETTO LEGITTIMATO: PISANI ANNA – nata a Salerno il 18/09/1958_C.F. PSANNA53M48H703G

Finalizzata all'acquisto dell'immobile:

DATI CATASTALI: sito in Forio alla via Baiola 124, foglio 14 particella 58 sub. 17-18-19-20-102

per un contributo per l'acquisto abitazione determinato in:

Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00)

L'importo per la demolizione degli immobili da delocalizzare è determinato in:

Euro 305.193,94 (trecentocinquemilacentonovantatre/94)

L'importo per spese notarili, tecniche, di agenzia immobiliare, e di estinzione mutuo ipotecario è determinato in:

Euro 115.079,71 (centoquindicimilasettantanove/71)

L'erogazione del contributo per l'acquisto dell'immobile potrà avvenire o con pagamento diretto a cura del Commissario o con pagamento da parte del Notaio a seguito del deposito del prezzo, secondo le modalità disciplinate dalla circolare commissariale n. 2 del 9 luglio 2024; sarà cura del richiedente indicare la modalità scelta e comunicarla alla Struttura Commissariale per gli adempimenti consequenziali.

Qualunque erogazione, anche quella di cui al precedente capoverso, è subordinata alla presentazione del contratto tra la richiedente e l'impresa esecutrice dei lavori di demolizione, nel quale quest'ultima si impegna ad avviare i lavori entro 90 giorni dalla data della stipula del contratto stesso, nonché a concluderli entro 180 giorni.

L'erogazione delle somme residue sopraindicate è subordinata alla presentazione dei titoli giustificativi di spesa.

Costituisce obbligo della beneficiaria di trasferire in favore del Comune di Casamicciola Terme a titolo gratuito l'area di sedime dell'edificio, dopo la conclusione dei lavori di demolizione ed a semplice richiesta del medesimo Ente Locale.

Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Casamicciola Terme, al soggetto interessato per il tramite del professionista incaricato, al Notaio che sarà indicato dalla beneficiaria ed è pubblicato sul sito istituzionale del Commissario straordinario: www.sismaischia.it.

Il Dirigente dell'Area Contabile Dott. Avv. Matteo Pasquali

Il Dirigente proponente Dott. Geol. Vincenzo Albanese

> Il Commissario straordinario On. Avv. Giovanni Legnini